



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 7/15/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM
ITALIA S.P.A. E TISCALI ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI
INTERVENTI DI FORNITURA E MANUTENZIONE A VUOTO**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom*”), del 21 luglio 2014, acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità n. 39109, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Tiscali Italia S.p.A. (di seguito “*Tiscali*”) in materia di interventi di fornitura e manutenzione a vuoto;

VISTA la nota del 1 agosto 2014, recante numero di protocollo 42261, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 15 settembre 2014, rinviata per le vie brevi al 29 settembre 2014;

VISTO il verbale dell'udienza del 29 settembre 2014;

VISTA la comunicazione di Telecom dell'8 luglio 2015, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità numero 55301, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare alla definizione della lite insorta con Tiscali, chiedendone la definitiva archiviazione;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 13 agosto 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella